



## **IL COLLEGIO**

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA

Presidente

ENRICO CAMILLERI

Membro scelto dall'IVASS

MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Membro scelta dall'IVASS

ROSARIA LIMONCIELLO

Componente designata dalle imprese di  
assicurazione

BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO

Componente designato dai clienti  
consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 07/05/2026

## **FATTO**

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 19 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 24 luglio 2025), il ricorrente rappresentava di aver subito, in data 4 gennaio 2022, un infortunio occorsogli nell'atto di smontare uno pneumatico, di averne riportato lesioni gravi e di avere avanzato richiesta di indennizzo all'impresa con la quale aveva in essere una polizza infortuni. Contestava la mancata liquidazione dell'indennizzo da parte dell'impresa, asserendo che il diniego da essa opposto si sarebbe fondato su perizie mediche formulate in assenza di una visita ovvero di referti datati successivamente al diniego medesimo e comunque non sottoscritti dal medico relazionante.



Si determinava, quindi, a presentare ricorso nei confronti dell'impresa e dell'intermediario con il quale aveva sottoscritto la polizza in questione, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo e dei danni cagionati con l'adempimento tardivo.

Con provvedimento della Presidente del Collegio, il ricorso nei confronti dell'intermediario veniva nondimeno dichiarato inammissibile per carenza di previo reclamo indirizzato alla parte interessata.

Regolarmente costituitasi, l'impresa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che la comunicazione con il ricorrente, recante ad oggetto la richiesta di indennizzo, fosse stata gestita da impresa diversa da quella poi convenuta. L'impresa concludeva dunque chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, rigettando la domanda.

### **DIRITTO**

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla contestazione di mancata liquidazione della indennità derivante una polizza infortuni.

Rilievo preliminare, ai fini della trattazione del ricorso, presentano tuttavia due distinte questioni, una integrante pregiudiziale di rito a rilievo officioso e attinente alla carenza di previo reclamo; l'altra, da intendere propriamente come pregiudiziale di merito, fatta oggetto di specifica eccezione di parte e concernente il difetto di legittimazione passiva.

Risulta *per tabulas* dalla documentazione in atti che il ricorrente abbia trasmesso il reclamo ad impresa diversa da quella poi indicata nel modulo di ricorso.

A questa stregua, stante la previsione di cui all'art 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"), secondo cui "La presentazione del ricorso, a pena di inammissibilità, è preceduta dalla presentazione di un reclamo all'impresa" deve dirsi inverato il presupposto per il rilievo della inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. l'art 9, comma 1, lett. a) e 11, comma 8, del medesimo Decreto.

Quanto precede, non consente che sia affrontata l'eccezione pregiudiziale di merito, sollevata dall'impresa, concernente il difetto di legittimazione passiva ed involgente evidentemente il piano del merito, siccome non altrimenti apprezzabile che alla stregua di quanto dedotto ed eventualmente controdedotto dalle parti.

### **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da  
CONCETTA BRESCIA MORRA